

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1513

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACALUSO, MACERATINI, TRANTINO, TASSI,
PAZZAGLIA, PARLATO, NANIA**

Presentata il 21 settembre 1987

Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende evidenziare i principi della riforma del corpo degli agenti di custodia, tenendo conto dell'esperienza della precedente riforma della polizia di Stato.

A parte la discriminazione operata nei confronti del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore (guardie appuntati e sottufficiali) scavalcati dai civili immessi nella polizia con gradi, funzioni e stipendi maggiorati, per il resto, quella riforma è stata caratterizzata dalla fusione delle due componenti dirigenziali costituite:

a) dagli ufficiali del corpo delle guardie di Pubblica sicurezza;

b) dai commissari, (funzionari di polizia).

Giova precisare che gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza inquadravano militarmente il personale (agenti e sottufficiali), nei raggruppamenti, nei gruppi e nei nuclei, dirigevano i reparti mobili ed i reparti celere, comandavano i reparti della polizia stradale e ferroviaria spesso con qualche promiscuità con i funzionari di polizia, non sempre in perfetta armonia di intenti e di operosità.

Ma la riforma di polizia ha utilizzato totalmente gli ufficiali inserendoli nel ruolo dei Commissari.

Si tenta ora di varare la riforma del Corpo degli agenti di custodia senza tenere conto della esperienza (Polizia di Stato), anzi, la riforma governativa mira infatti semplicemente: ad eliminare le stellette sostituendole col simbolo della

Repubblica, ad abolire il ruolo degli ufficiali, e fatto assai grave, ad immettere direttamente i civili nel costituendo ruolo degli ispettori del nascente corpo di polizia penitenziaria al posto del personale già in servizio cui invece spetterebbe prevalentemente la copertura dei ruoli di ispettore previsti nella riforma a sostituire.

La riforma deve invece portare a risolvere i seguenti problemi:

- a) aumento dell'organico del corpo;
- b) turni limitati del personale adetto alla custodia dei detenuti;
- c) riposi settimanali;
- d) doppio turno di ferie;
- e) aumento della indennità di straordinario;
- f) abolizione del divieto di servizio nella zona di nascita o di residenza;
- g) diritto alla progressione di carriera, (dal grado di agente con l'arruolamento al grado di ispettore con il pensionamento).

Tutto ciò che concerne: nuove funzioni operative, quali ad esempio altri compiti prima demandati ai carabinieri, o altre particolari attribuzioni può essere anche accettato; anzi, tali compiti (traduzioni, piantonamenti e sorveglianza detenuti in ospedali) costituiscono la riprova della validità della presente proposta di legge, che sostiene la necessità dell'utilizzazione degli ufficiali del corpo degli agenti di custodia oggi in servizio, avvalendosi della loro collaudata competenza e capacità.

Recenti episodi di rivolta carceraria ed altri atti di violenza nelle carceri italiane, hanno dimostrato la capacità e l'encomiabile senso di responsabilità degli ufficiali del corpo, ed è inconcepibile che lo Stato si privi di queste qualificate energie umane e professionali.

Il presente progetto di legge, infine, si propone di evitare il ripetersi di situazioni di palese ingiustizia, già verificatesi nella riforma della Polizia di Stato.

In particolare si prevede che nei ruoli degli ispettori vengano ammessi in via prioritaria gli elementi già in servizio, con tutto il bagaglio di esperienza e di professionalità di cui sono in possesso gli agenti ed i sottufficiali del Corpo. Giova altresì precisare che i nuovi compiti che la riforma attribuisce al corpo di polizia penitenziaria, rendono indispensabile la presenza degli ufficiali, quali massimi responsabili dei servizi che prima erano di pertinenza esclusiva dei carabinieri e della polizia.

Trattasi invero di rilevanti compiti specifici tecnicamente definiti « Servizio di istituto »:

- a) traduzione dei detenuti da un istituto ad altro istituto penitenziario;
- b) piantonamento negli ospedali e case di cura;
- c) tutti i servizi di vigilanza esterni alle mura degli istituti.

Tali compiti onerosi e di rilevante responsabilità di Stato non possono essere affidati ai sottufficiali, è perciò opportuno considerare valida la tesi del servizio tecnico civile proposto nella narrativa della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena).

1. È istituito il corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena. Il Corpo è posto alle dipendenze del Ministro di grazia e giustizia, è civile ed ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

2. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia, ed è organizzato secondo criteri amministrativi e tecnici.

ART. 2.

(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie).

1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

ART. 3.

(Organizzazione del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena).

1. Il Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena dispone di:

- a) centri di reclutamento;
- b) scuole ed istituti di istruzione;

c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio;

d) un servizio tecnico specialistico responsabile della tutela e dell'incolumità degli appartenenti al Corpo durante le fasi di addestramento all'uso delle armi e degli esplosivi, sia nel servizio di istituto che nelle esercitazioni di tiro. L'addestramento degli allievi è garantito dal personale civile con specifica preparazione e competenza tecnica.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.

3. Il servizio tecnico civile di cui ai precedenti commi nell'organizzazione medesima è affidata agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia.

ART. 4.

(Organici).

1. Gli organici del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Limitatamente a diecimila unità di cui alla tabella A, si farà luogo alle relative assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 1988 e solo a partire da tale data sarà organizzato il servizio di cui al comma 5 dell'articolo 5.

ART. 5.

(Compiti istituzionali).

1. Il Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza; partecipa alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.

3. I compiti del Corpo sono espletati all'interno degli istituti penitenziari e lungo i confini perimetrali degli stessi.

4. Gli appartenenti al Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena non possono essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

5. Il personale del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

ART. 6.

(Ufficio unico per il personale penitenziario).

1. Presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena è istituito un unico ufficio del personale con competenza su tutto il personale penitenziario, compreso quello appartenente al Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e pena. All'ufficio è preposto un funzionario del ruolo dirigente amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena.

ART. 7.

(Organi amministrativi periferici).

1. È istituito in ogni regione l'Ispettorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta è istituito un solo Ispettorato.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge

ordinaria per provvedere alla determinazione delle competenze e all'organizzazione dell'Ispettorato regionale, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) inquadramento dell'Ispettorato regionale, come organo periferico della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena;

b) previsione delle competenze, da esercitare secondo le direttive e i programmi disposti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, in materia di personale, istituti e servizi penitenziari, detenuti ed internati, nell'ambito regionale, ferma restando l'attribuzione agli ispettorati delle competenze già previste per gli ispettorati distrettuali dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, e successive modificazioni;

c) abrogazione delle norme relative alla competenza del procuratore generale della Repubblica e del procuratore della Repubblica di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

d) preposizione a capo dell'Ispettorato di un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria.

ART. 8.

(Personale del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena).

1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena espleta i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena espleta i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

3. Il personale del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena è

suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- a) ruolo degli ufficiali del corpo tecnico civile;
- b) ruolo degli ispettori;
- c) ruolo dei sovrintendenti;
- d) ruolo degli agenti e degli assistenti.

ART. 9.

(Bandiere e beni del Corpo — Armamento — Uniformi).

1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena, sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

5. Sulle divise uniformi le stellette sono sostituite dall'emblema della Repubblica italiana.

ART. 10.

(Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale).

1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio civile prestato dal personale effettivo ed ausiliario del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena per non meno di dodici mesi, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato, ad ogni effetto, quale adempimento degli obblighi di leva.

ART. 11.

(Doveri di subordinazione).

1. Gli appartenenti al Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti di tutte le autorità costituite, siano esse gerarchicamente superiori siano esse politiche o amministrative con attribuzioni in materia penitenziaria.

ART. 12.

(Ordine gerarchico e rapporti funzionali).

1. L'appartenente al Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

ART. 13.

(Orario di servizio).

1. L'orario di servizio per il personale del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena è fissato in tren-

totto ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Entro quattro anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* l'orario di servizio verrà gradualmente ridotto a 36 ore settimanali.

ART. 14.

(Trattamento economico).

1. Al personale del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o da un sottosegretario o dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena da lui delegati e dai rappresentanti sindacali del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e pena.

ART. 15.

(Ordinamento del personale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) previsioni delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti ed assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente principale; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore principale; ispettore capo;

4) ruolo del personale civile tecnico;

b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni, secondo i seguenti principi:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Gli agenti e gli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria. Agli assistenti capo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le stesse mansioni esecutive conferite agli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, ma con un maggior livello di responsabilità;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto, nonché di comando di unità operative e di reparti. Gli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria;

4) al personale del ruolo civile tecnico viene attribuita ogni responsabilità relativa all'addestramento e alla formazione del personale arruolato nel corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e pena in tutte le scuole di formazione. Essi hanno attribuzioni e responsabilità dirette alle esercitazioni e all'uso delle armi nonché alla gestione dei magazzini di equipaggiamento e di rifornimento, ai servizi di traduzione e di piantonamento nonché alla gestione dei mezzi navali con i relativi equipaggiamenti ed armamenti. Rappresentano anche nelle cerimonie ufficiali il corpo.

ART. 16.

(Istruzione e formazione professionale).

1. Gli istituti di istruzione per la formazione e l'aggiornamento del personale sono i seguenti:

- a) scuole per gli agenti ausiliari;
- b) scuole per agenti;
- c) istituti per sovrintendenti;
- d) istituti per ispettori;
- e) istituti per preparazione e formazione del personale direttivo delle carceri nonché del personale civile tecnico;
- f) centri di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

2. La direzione delle scuole, degli istituti e dei centri è affidata a funzionari dell'amministrazione penitenziaria, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. L'addestramento, l'inquadramento del personale e l'uso delle armi è affidato al personale tecnico civile.

ART. 17.

(Arruolamenti e richiami).

1. L'arruolamento nel corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e pena avviene tramite reclutamento dai civili in possesso dei requisiti di legge.

2. I congedati per qualsiasi causa, agenti, sottufficiali o ispettori, possono essere richiamati a domanda se in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 18.

(Promozione - carriera).

1. Il personale del corpo accede al grado superiore tramite concorsi interni per titoli e per esami, secondo l'inquadramento previsto nell'allegata tabella A.

2. La domanda di passaggio al grado superiore (per titoli o per esami) può essere proposta nel termine di:

a) anni due - da agente effettivo a vice sovrintendente;

b) anni sei complessivi fino al raggiungimento del grado di sovrintendente capo.

3. Il grado di ispettore si consegue dopo il secondo anno di permanenza nel grado di sovrintendente capo con funzione di comando di sezione negli istituti penitenziari.

ART. 19.

(Concorsi ispettori).

1. I concorsi pubblici per ispettori sono effettuati soltanto dopo l'espletamento dei concorsi interni e dopo l'esaurimento delle relative graduatorie degli idonei, in base alle quali verranno ammessi nei ruoli degli ispettori gli agenti ed i sottufficiali in servizio nel corpo alla data d'entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

(Riunioni sindacali).

1. Al di fuori dell'orario di servizio, per motivi sindacali, gli appartenenti al corpo possono riunirsi, nei locali all'uopo predisposti all'interno degli istituti e degli altri edifici della amministrazione.

2. Tempi e modalità delle riunioni sono concordate con la Direzione dell'istituto e con le altre competenti gerarchie del Corpo.

3. In ogni caso alle riunioni sindacali, che si svolgono negli Istituti di prevenzione e pena, non è consentito l'intervento di persone estranee alla Amministrazione.

ART. 21.

(Pernottamenti).

1. Il personale del corpo degli agenti degli istituti di prevenzione e pena ha facoltà di pernottare in caserma compatibilmente con la disponibilità dei locali.

ART. 22.

(Mensa).

1. È istituita la mensa di servizio per gli appartenenti al corpo.

2. Il Ministero provvede con propri fondi alle spese generali della mensa.

ART. 23.

(Ufficiali).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo degli ufficiali del corpo degli agenti di custodia assume la denominazione di « ruolo tecnico civile » e fa parte della carriera direttiva delle carceri integrando le analoghe funzioni, ufficiali-direttori, già previste nei ruoli unificati, ufficiali-commissari, nella legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 24.

(Giurisdizione penale).

1. Gli appartenenti al corpo degli agenti degli Istituti di prevenzione e pena sono soggetti alla giurisdizione penale e civile o a loro richiesta a quella militare.

ART. 25.

(Abbandono di posto o servizio).

1. L'appartenente al corpo, in caso di sospensione dal servizio per la pendenza di un procedimento penale ha diritto alla

corresponsione dello stipendio nella misura dei 2/3 fino alla data della sentenza passata in giudicato, salvo gli altri diritti.

ART. 26.

(Malattia o lesioni per causa di servizio).

1. Le malattie invalidanti, le mutilazioni contratte in servizio dagli appartenenti al corpo o l'eventuale decesso indipendentemente dal periodo di permanenza nel corpo, danno luogo immediatamente al massimo trattamento di quiescenza per loro medesimi o per i beneficiari legittimi, con l'obbligo della amministrazione della riutilizzazione del personale disponibile, ove possibile in diverso ruolo amministrativo.

ART. 27.

(Ferie).

1. Al personale del corpo viene riconosciuto un periodo di ferie di 40 giorni, da utilizzare congiuntamente o scaglionato nell'arco dell'anno solare.

ART. 28.

(Rinnovo contrattuale).

1. Al personale del corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e pena che ha espletato il periodo di servizio previsto dal contratto, viene corrisposto un premio di rinnovo contrattuale stabilito nella misura di due mensilità per ogni anno di servizio, non calcolabili sui miglioramenti economici conseguiti con il nuovo contratto. Ciò in sostituzione dei benefici della cessata normativa sul premio di rafferma delle forze di Polizia ora sostituito dal contratto.

ART. 29.

(Indennità speciali).

1. Gli agenti e gli infermieri in servizio negli ospedali psichiatrici giudiziari

hanno diritto all'attribuzione di una particolare indennità di rischio professionale pari a sei ore di lavoro straordinario giornaliero.

ART. 30.

(Pensioni).

1. Gli appartenenti al corpo degli agenti per gli Istituti di prevenzione e pena conseguono il massimo della pensione con venticinque anni di servizio utile. In ogni caso non oltre il limite previsto dalla allegata tabella C.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dall'articolo 4)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E DI QUELLO DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Ruoli	CORPO DI POLIZIA PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONI E DI PENA		CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA	RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE	Dotazione organica uomini
	Qualifica	Livello retributivo			
Ruolo degli agenti e degli assistenti	Agente	IV	Guardo	Vigilatrice penitenziaria	25.075
	Agente scelto		Guardia con più di tre anni di servizio	Vigilatrice con più di tre anni di servizio	
	Assistente		Appuntato con più di sei anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice con più di sei anni di permanenza nella qualifica	
	Assistente capo		Appuntato con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	
Ruolo dei sovrintendenti	Vice sovrintendente	V	Vice brigadiere	Vigilatrice superiore	3.650
	Sovrintendente		Brigadiere con più di tre anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di tre anni di permanenza nella qualifica	
	Sovrintendente principale		Brigadiere con più di sei anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di sei anni di permanenza nella qualifica	
	Sovrintendente capo		Brigadiere con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	
Ruolo degli ispettori	Vice ispettore	VI	Maresciallo ordinario	Vigilatrice capo	775
	Ispettore		Maresciallo capo	Vigilatrice capo con più di tre anni di permanenza nella qualifica	
	Ispettore principale		Maresciallo maggiore	Vigilatrice capo con più di sei anni di permanenza nella qualifica	
	Ispettore capo		Maresciallo maggiore scelto	Vigilatrice capo con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	
Totale dotazione organica ...					36.785

TABELLA B.

(prevista dall'articolo 14)

COMPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
E LE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO

Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena —	Polizia di Stato —
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore principale	Ispettore principale
Ispettore	Ispettore
Vice ispettore	Vice ispettore
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Sovrintendente principale	Sovrintendente principale
Sovrintendente	Sovrintendente
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente	Assistente
Agente scelto	Agente scelto
Agente	Agente

TABELLA C.

(prevista dall'articolo 30)

LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Ruolo degli agenti e degli assistenti .	Al compimento degli anni 55
Ruolo dei sovrintendenti	Al compimento degli anni 60
Ruolo degli ispettori	Al compimento degli anni 60